

Criteri generali e deroghe al limite minimo di presenza ai fini della validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni

Si ricorda che, come previsto dall'art. 11, comma 1 del decreto legislativo n° 59 del 2004, dall'art. 2 comma 10 del D.P.R. 22/06/2009 n° 122 e del D.lgs. n. 62/2017, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Pertanto, il totale delle ore di assenza non dovrà essere superiore ad un quarto dell'orario annuale.

CLASSE	MONTE ORE	Massimo ORE di ASSENZA
1° - 2°	1122	280h
3° - 4° - 5°	1155	289h

In via del tutto eccezionale la scuola può ammettere motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, solamente per "assenze documentate e continuative", a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporterà l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di Stato.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettive.

Le deroghe sono ammesse nei seguenti casi:

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- assenze per malattia debitamente e tempestivamente documentate da certificazione medica che attesta il periodo di assenza dall'inizio alla fine della malattia;
- assenze per quarantena a causa del COVID-19, debitamente documentate, precedenti l'attivazione della DAD da parte della scuola;
- terapie e/o cure programmate;
- donazione di sangue;
- situazioni documentate dai Servizi Sociali;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese;
- sospensione con obbligo di frequenza;
- entrate posticipate e uscite anticipate per motivi di trasporto, autorizzati dal D.S. o dal Vicario.

Si ricorda che le assenze (così come i ritardi e le uscite anticipate), devono essere giustificate, nel registro elettronico dal genitore/tutore entro cinque giorni dal rientro a scuola. In mancanza di detta giustificazione, verrà fatta una comunicazione alla famiglia con nota disciplinare.

Per le assenze causate da malattia di durata superiore a cinque giorni non c'è più l'obbligo della presentazione della certificazione medica di avvenuta guarigione (a meno che non sia a causa del COVID).

Tuttavia i giorni di assenza per malattia possono essere decurtati, per non compromettere la validità dell'anno scolastico, solo ed esclusivamente se l'alunno produce il certificato medico che riporta il periodo di assenza per malattia (dalla data di inizio alla data di fine malattia oppure elencando i giorni di assenza). Il certificato dovrà essere consegnato a mano al coordinatore della classe.

Anche per la decurtazione delle assenze non dovute ad una malattia dovrà essere consegnata al coordinatore della classe la documentazione in cui siano riportati i giorni di assenza.